



NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/05 Codice delle assicurazioni private
Edizione 01/2009

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA - Il contratto è concluso con la Sede Legale della Compagnia Assicuratrice Linear sita in Italia, in Via del Pilastro n° 52, 40127 Bologna.

La Compagnia Assicuratrice Linear è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'ISVAP del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150).

2 INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO - Ai sensi dell'art.122 del D.Lgs. n° 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

2.1 RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO - Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso ed ai sinistri potranno essere rivolti al Servizio Reclami Linear via telefono allo 051.6378410 (da Lunedì a Venerdì dalle 08.30 alle 18.30), via posta - Via del Pilastro n° 52, 40127 Bologna, via fax allo 051.6338316 oppure via Internet all'indirizzo reclami@linear.it specificando nell'Oggetto la voce "Reclamo". Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso, l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il contraente.

2.2 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AI TERMINI DI PRESCRIZIONE- I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di esso l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

3. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO - Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle condizioni generali di assicurazione contenute in polizza.

3.1 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO - Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.

Inoltre non risultano garantiti, **limitatamente ai danni alle cose** (mentre lo sono in caso di danni alla persona), i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art.129 comma 2° lettere a)-b) e c) del D. Lgs. N. 209/05 , Codice delle assicurazioni private. Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing. Il coniuge, gli ascendenti e i discendenti nonchè i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1. Ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

3.2 DURATA E GESTIONE DEL CONTRATTO - Il contratto non prevede il tacito rinnovo; ciononostante, troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma c.c.. Per qualsiasi esigenza relativa alla gestione del rapporto contrattuale (incluso il pagamento dei premi delle annualità successive), l'assicurato potrà contattare il numero 800.240.240 oppure visitare il sito Internet www.linear.it.

3.3 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - Nei casi indicati dall'art. A.1.2 delle condizioni generali di assicurazione, la



garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per il recupero delle somme pagate.

Tra questi, si segnala in particolare il caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. 30/4/92 n° 285, relativo regolamento e successive modifiche e in particolare il caso di cui all'art. 186 succitato per cui l'Impresa limiterà la rivalsa al 10% con il massimo di 500 euro solamente per il primo sinistro e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico.

3.4 FACOLTA' DI RIMBORSARE ALL'IMPRESA IL COSTO DEL SINISTRO PER EVITARE LA MAGGIORAZIONE DEL PREMIO DOVUTA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA "BONUS-MALUS"- Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando a Linear le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di indennizzo diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, Via Yser, 14 – 00198 Roma. In caso di rinnovo, verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l'Impresa provvederà ad inviare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.

3.5 RINNOVO DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - Il contratto non prevede il "tacito rinnovo". Il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo, o non, senza dare alcuna comunicazione preventiva. Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto in corso. L'impresa trasmette al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale l'attestazione sullo stato del rischio. Il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria possono richiederne un duplicato. Il Contraente ha l'obbligo di presentarla all'atto della stipula di un contratto con Impresa diversa da quella che ha prodotto l'attestazione. L'attestazione sullo stato del rischio riporterà anche la classe di merito maturata.

L'attestato di rischio, che viene inviato senza oneri per l'assicurato, può essere richiesto contattando Linear al numero 800.240.240 oppure via Internet a info@linear.it.

3.6 COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO- In caso di sinistro, l'assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri di Linear al numero 800.321321, oppure, per le chiamate dall'estero, +39.051.281716. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Se il sinistro riguarda la garanzia Responsabilità civile auto, la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo "Constatazione amichevole d'incidente - Denuncia di sinistro" (Modulo blu). In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c.

3.7 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE – Linear aderisce alla convenzione CARD, che prevede l'indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato da parte della Compagnia Assicuratrice Linear nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte Per i sinistri RCA accaduti a partire dal 1° febbraio 2007, che rientrano nell'ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato al servizio sinistri di Linear utilizzando il facsimile allegato al retro della lettera accompagnatoria del contratto. Alla richiesta deve essere allegato il modulo blu, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull'intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il servizio sinistri di Linear (800.321321) fornirà l'assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali e per la sua eventuale integrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, Linear provvederà per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9 D.P.R. 18/07/2006 n. 254). Qualora non sussistano i requisiti previsti Linear provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

3.8 INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO – Nei casi di documentata vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo l'assicurato ha facoltà di richiedere che il contratto relativo al veicolo venduto, distrutto, demolito o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata.

Nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, l'assicurato ha facoltà di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà. Qualora l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe 14.

Nel caso di documentato furto del veicolo, l'assicurato ha facoltà di assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato ed il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe 14.

Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni. (regolamento Isvap n. 4 del 9/8/2006).

Prevenzione e sicurezza stradale

Si raccomanda l'uso del casco di protezione durante la guida di ciclomotori e motocicli (come disciplinato dall'art.171 Codice della Strada) e di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (in conformità all'art.172 del Codice della Strada).

B. INFORMATIVA RESA ALL' INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196/03 (in seguito denominato Legge), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

- 1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Compagnia Assicuratrice Linear S.P.A. (in seguito denominata Società) delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e di promozione commerciale, (e di quelle ad esse connesse), a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 2) Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge.
- 3) Il conferimento dei dati personali è facoltativo.
- 4) L'eventuale rifiuto di conferire i dati può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto di assicurazione alle condizioni previste.
- 5) I dati personali non sono soggetti a comunicazione e a diffusione.
- 6) Gli artt. 7-10 del D.Lgs. conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
- 7) Titolare del trattamento è la Società.
- 8) Responsabili del trattamento dei dati per finalità di liquidazione dei sinistri è il Direttore Centrale Servizi di liquidazione della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna.